SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1043)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONE, MARCHETTI, BARSACCHI, BEVILACQUA, TOLOMELLI, COLELLA, CONTI PERSINI, PATRIARCA, URBANI e MARSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1980

Delega al Governo per il definitivo riordinamento della pensionistica di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, il Parlamento delegò il Governo a procedere entro il 31 dicembre 1978 al definitivo riordinamento giuridico, economico e medico-legale della pensionistica di guerra.

La Commissione interparlamentare, che ai sensi del richiamato articolo 13 era stata incaricata di vigilare sulla concreta attuazione della delega, pur esprimendo, pochi giorni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1978, il proprio parere favorevole allo schema di provvedimento elaborato dal Governo, pose in rilievo come alcuni importanti problemi, ed in particolare quello dell'effettiva protezione dei trattamenti pensionistici di guerra dalla crescente inflazione, non avessero trovato idonea e soddisfacente soluzione.

Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 49 della legge finanziaria triennale circa l'ulteriore copertura per gli anni 1980 e 1981 degli oneri derivanti dal riassetto della pensionistica di guerra, la Commissione invitò il Governo a considerare già nella formulazione del bilancio dello Stato per il 1980 quanto necessario a colmare le evidenziate lacune dell'emanando provvedimento.

Tale indirizzo, già condiviso a suo tempo da tutte le forze politiche, è stato successivamente ribadito in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera il 16 gennaio 1980 con un ordine del giorno che venne accolto dal Governo.

Ma quali sono, onorevoli senatori, i problemi delle pensioni di guerra dirette ed indirette che attendono ancora un'equa e definitiva soluzione? Essi sono compresi negli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Va, peraltro, preliminarmente sottolineato che la valutazione delle modifiche ed integrazioni da apportare al vigente testo unico non può prescindere dalla considerazione che la pensione di guerra ha natura risarcitoria, così come sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 25 giugno 1980. Da tale fondamentale principio, che conferisce alla pensionistica di guerra la caratteristica di corpo legislativo a sè stante, traggono origine e motivazione tutte le richieste contenute nel presente disegno di legge, prima fra tutte quella relativa all'introduzione di un sistema rivalutativo dei singoli trattamenti pensionistici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

atto a garantire la difesa del loro valore reale dall'inflazione.

Non vi è dubbio, infatti, che uno degli aspetti peculiari dell'atto risarcitorio è, da un lato, quello di assicurare parità di trattamento economico in corrispondenza di eguale danno subìto e dall'altro di mantenere costante nel tempo il valore reale in termini economici del trattamento stesso.

Le soluzioni previste al riguardo dal vigente testo unico appaiono invece del tutto inidonee e contraddittorie. Con l'articolo 74 è stata confermata la corresponsione della indennità integrativa speciale solo nei confronti di coloro che non fruiscano di pensione o retribuzione sulle quali operano sistemi di adeguamento automatico, il che ha determinato una macroscopica ed ingiusta differenza di trattamento economico nell'ambito di una stessa categoria di pensione. Di contro, la perequazione automatica introdotta con l'articolo 75 ha comportato per il corrente anno un aumento del 2,9 per cento della pensione base, a fronte di un incremento dell'indice di svalutazione superiore al 20 per cento.

Come logica quanto iniqua conseguenza di tutto ciò i pensionati di guerra si sono visti pesantemente colpiti dal fenomeno inflazionistico. Pertanto, onde evitare che in un ulteriore breve lasso di tempo i benefici economici apportati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 vengano del tutto vanificati, occorre introdurre nella pensionistica di guerra un efficace meccanismo di indicizzazione di tutti i trattamenti pensionistici diretti ed indiretti che valga, in ossequio al richiamato principio del risarcimento del danno a garantirne nel tempo il valore reale e ad eliminare contestualmente le differenze di trattamento economico che attualmente si verificano nell'ambito di una medesima categoria.

Strettamente connessa con il carattere risarcitorio della pensione di guerra è anche la proposta di abrogazione dalla vigente legislazione di tutte quelle norme che subordinano alle condizioni di reddito e a rapporti di lavoro del soggetto la concessione di assegni pensionistici quali la tredicesima mensilità o che sanciscono la incumulabilità tra la pensione di guerra e la pensione sociale.

Importante ed urgente si presenta, altresì, la necessità di rideterminare i trattamenti spettanti alle vedove di grandi invalidi ed a quelle dei pensionati di guerra ascritti a categorie dalla seconda all'ottava.

Anche in questo settore le norme previste dal vigente testo unico si sono dimostrate del tutto insufficienti a garantire un trattamento equo e dignitoso specie a coloro le quali per decenni tanto hanno sacrificato a fianco dei propri mariti gravemente colpiti dalle conseguenze della guerra.

Non è infatti assolutamente giustificabile, onorevoli senatori, sotto il profilo giuridico e morale che, ad esempio, la vedova di un grande invalido di guerra si trovi ad affrontare le dure necessità quotidiane, spesso aggravate dall'età avanzata, con una pensione che solo nei casi di disagiate condizioni economiche supera di poco le 100.000 lire mensili.

Criteri di equità e di coerenza giuridica impongono, inoltre, di ristabilire l'esatto rapporto percentuale del trattamento economico per assegni accessori dovuti alle varie lettere di superinvalidità ivi compresa la prima categoria semplice, così come avviene già per la pensione base tra le categorie dalla seconda all'ottava, in modo che venga rispettata quella precisa gradualità di risarcimento complessivo per i grandi invalidi di guerra che si basa soprattutto sulla equa valutazione sanitaria del danno subìto.

Infine, con la richiesta di riesame di alcune questioni di rilievo medico-legale si tende a porre rimedio, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, a determinate carenze dell'attuale legislazione ed in particolare si mira ad ottenere:

1) la valutazione, ai fini della classificazione, degli effetti patologici collaterali alle infermità di guerra che insorgono nel soggetto per cure eseguite o per senescenza;

2) l'attribuzione di categoria superiore in sostituzione dell'assegno di cura soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

3) la revisione della tabella *F*-1 concernente il cumulo di due o più infermità sepa-

ratamente ascritte a categorie inferiori alla prima.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si mira a conseguire — attraverso la adozione di idonei provvedimenti — la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, mediante il potenziamento di mezzi e di personale, che consenta una migliore organizzazione dei diversi settori preposti alle pensioni di guerra (comitato di liquidazione, direzione generale delle pensioni di guerra, commissione medica superiore, commissioni mediche periferiche e direzioni provinciali del Tesoro) al fine di limitare quanto più possibile i tempi tecnici per il perfezionamento degli atti, non essendo assolutamente giustificabili le lunghe attese cui sono costretti, ancor oggi, i cittadini più provati dagli eventi dannosi della guerra.

Vero è che il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ha introdotto alcune innovazioni nei procedimenti (visite di aggravamento decentrate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra, esecutività delle determinazioni del direttore generale, ecc.), ma occorre anche pervenire, a mezzo dei provvedimenti richiesti dall'articolo 2, all'eliminazione del notevolissimo arretrato, soprattutto dei ricorsi gerarchici pendenti innanzi al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (circa 5.000 già pronti per la discussione ed oltre 40.000 da istruire) onde evitare la scadenza del termine di cui all'articolo 115, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, il quale stabilisce — senza, peraltro, indicare l'eventuale rimedio giurisdizionale — che il ricorso gerarchico « dovrebbe » essere definito entro due anni dalla relativa presentazione.

Osservato, peraltro, che di per se stesso lo snellimento delle procedure amministrative non sarebbe sufficiente a risolvere il problema della esasperante lentezza nella definitiva liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, ove si consideri che attualmente si verificano gravissimi ritardi anche a livelli giuridici giurisdizionali.

È auspicabile, pertanto, che trovino sollecito accoglimento i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e governativa miranti a ristrutturare sotto il profilo funzionale la Corte dei conti ed il collegio medico-legale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1980, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare definitivamente la legislazione pensionistica di guerra ed in particolare a:

introdurre un sistema di indicizzazione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti atto a difenderne concretamente nel tempo il valore reale, previa rideterminazione del trattamento pensionistico base;

eliminare tutte le norme della vigente legislazione pensionistica che, in contrasto

con il carattere risarcitorio della pensione di guerra, subordinano alle condizioni di reddito o di rapporto di lavoro la concessione di assegni pensionistici;

rideterminare i trattamenti economici dovuti alle vedove dei grandi invalidi ed a quelle dei pensionati di guerra ascritti a categorie dalla seconda alla ottava;

assicurare un esatto rapporto percentuale degli assegni accessori dovuti alle varie lettere di superinvalidità, compresa la prima categoria semplice, così come previsto per le categorie dalla seconda alla ottava;

rivedere, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, alcune questioni di rilievo medico-legale che non trovano adeguata valutazione nella vigente legislazione pensionistica di guerra.

Art. 2.

(*Snellimento delle procedure amministrative*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme per il definitivo riassetto della pensionistica di guerra, come previste dal precedente articolo 1, provvedimenti per lo snellimento delle procedure amministrative concernenti le pensioni di guerra, mediante la riorganizzazione dei diversi settori preposti alle relative liquidazioni.

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

Alla copertura degli oneri derivanti dai decreti relativi al definitivo riordinamento della pensionistica di guerra, previsti dalla presente delega, sarà provveduto mediante appositi stanziamenti a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro da disporre nella legge finanziaria per il 1981 ed anni successivi.